si allontanarono schiamazzando ed emettendo grida sediziose; il brigadiere dei Reali carabinieri comandante la pattuglia in servizio di ordine pubblico, identificò alcuni degli operai più turbolenti, e li invitò a presentarsi in caserma, per richiamarli al rispetto della legge. Non risultò che avesse comunque inveito contro di essi, nè che avesse schiaffeggiato l'Abrovaz: risultò al contrario, che egli è di buoni sentimenti, sì da poter far escludere che siasi reso responsabile della violenza che gli si addebita.

« *Il sottosegretario di Stato*
« PORZIO ».

Alessandri. — *Al ministro dell'interno.* — « Per sapere ove e come gli sia stata fornita la doppia fotografia di Angelica Balabanoff – di profilo e di faccia – annessa alla circolare riservata 8 febbraio 1920 chiamata dal comando della legione Reali carabinieri della Venezia Giulia, che dispone l'arresto della pericolosa Angelica Balabanoff; e domanda se per caso tale fotografia, stile Bertillon, non sia stata fornita dalla polizia svizzera alla polizia italiana ».

RISPOSTA. — « La fotografia di Angelica Balabanoff fa parte, da lungo tempo, dell'archivio della direzione generale di pubblica sicurezza. Data l'indole del documento, e del servizio ai fini del quale venne acquisito agli atti di ufficio, non possono indicarsi i mezzi a traverso i quali detta fotografia pervenne alla direzione generale.

« Si può comunicare, però, che alla direzione stessa, sicuramente, non venne fornita dall'autorità di polizia svizzera.

« *Il sottosegretario di Stato*
« PORZIO ».

Alessandri. — *Al presidente del Consiglio dei ministri.* — « Per sapere quali immediati provvedimenti intenda prendere a carico di quei funzionari del Governo italiano, i quali in Trento italiana, applicano a cittadini italiani le leggi del defunto Impero reale regime austriaco; ad esempio, contro il funzionario che procedeva al sequestro del giornale *L'Internazionale* del 20 aprile, per gli estremi del delitto previsto dal paragrafo 305 del Codice austriaco ».

RISPOSTA. — « Nelle nuove provincie è tuttora in vigore nel suo complesso la legislazione del cessato regime, come in generale tutta l'organizzazione politico-amministrativa-giurisdiziaria ivi esistente, salvo quelle modifiche che, pur durante il periodo dell'occupazione bellica, si è ritenuto di dover introdurre per via di ordinanza del Comando Supremo o di provvedimento legislativo.

« Il Governo del Re, come è diffusamente esposto nella relazione al disegno di legge presentato al Senato del Regno nella seduta 5 dicembre 1919 per dettare norme circa il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace, dovrà, nel momento politicamente più propizio, pubblicare le leggi politiche, amministrative, penali e di polizia del Regno, per sancire definitivamente i vincoli dei nuovi cittadini con la patria.

« Ciò premesso, come considerazione di massima, si rileva che le autorità giudiziarie delle nuove provincie sono tuttora tenute, per le disposizioni del Codice penale generale austriaco, ad ordinare il sequestro di un giornale, quando ravvisino nel medesimo gli elementi oggettivi dei reati di cui ai paragrafi 305 e 300 del Codice penale ivi vigente. Il sequestro ordinato dalle procure di Stato deve essere confermato dal tribunale.

« *Il sottosegretario di Stato*
« PORZIO ».

Argentieri. — *Al ministro della giustizia e degli affari di culto.* — « Per sapere se sia a sua conoscenza che la pretura di Fiorenzuola d'Arda funzioni come una vera e propria agenzia d'affari, dalla quale esula ogni senso di giustizia; se sia a sua conoscenza che la Commissione arbitrale mandamentale per i contratti agrari funzionante in quel mandamento abbia – nonostante i decreti concernenti la proroga dei contratti di piccolo proprietario e talvolta in assenza del salariato o colono convalidato innumeri licenze per il novembre 1919 senza alcun rispetto neppure ai termini di consuetudine, causando ai salariati e coloni immensi pregiudizi; se sia a conoscenza che anzi la detta Commissione fece senz'altro stampare per moduli la sentenza come da campione che si allega; e se e come intenda riparare allo strazio della giustizia colà verificatosi e che l'autorità giudiziaria non è incline a ritenere eccesso di potere e che frattanto e senza indugio richiederebbe l'allontanamento di tutti i funzionari, impiegati e dipendenti di quell'ufficio ».

RISPOSTA. — « Effettivamente la Commissione arbitrale mandamentale di Fiorenzuola d'Arda convalidò circa una trentina di licenze per il novembre 1919, ritenendo l'astensione dal lavoro, per l'ultimo sciopero agrario, quale causa di scioglimento del contratto per inadempimento degli obblighi assunti da una delle parti contraenti, ed il cancelliere della locale pretura, trattandosi d'identico oggetto e d'identiche circostanze e formalità, ritenne di far stampare il modulo della sentenza (da riempirsi poi negli appositi spazi) come si usa fare in molti uffici di lavoro.

« Opportunamente interpellati, il procuratore generale di Parma ed il procuratore del Re di